

Codice A1610A

D.D. 20 giugno 2018, n. 233

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. MONTACUTO (AL) - Richiedente: Enzo Medicina - Presidente dell'Acquedotto rurale Val Museglia. Intervento: Opere di manutenzione, miglioramento, protezione e messa in sicurezza di alcuni manufatti dell'acquedotto rurale Val Museglia nelle fraz. Gregassi e Costa dei Ferrai. Autorizzazione paesaggistica.

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.P.R. n. 31/2017, il Soprintendente ha reso il parere di competenza entro il termine di venti giorni dalla ricezione degli atti;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;

vista la legge regionale 32/2008;

vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

"Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016".

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Arch.Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Dott. Roberto Ronco
(ex. L. 190/2012)

Il Funzionario estensore Mauro Martina

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Territorio e Paesaggio
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

Data

Classificazione 11.100/330/2018A/A16000

Rif. prot. n. 11965/A1610A del 26.04.2018
n. 13660/A1610A del 17.05.2018

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31
Comune: MONTACUTO (AL)
Intervento: Opere di manutenzione, miglioramento, protezione e messa in
sicurezza di alcuni manufatti dell'acquedotto rurale Val Museglia ubicati nelle
frazioni Gregassi e Costa dei Ferrai.
Istanza: Sig. Enzo Medicina – Presidente dell'Acquedotto rurale Val Museglia

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal Comune di Montacuto in data 26 aprile 2018, con nota prot. n. 607/10.10 dell'11 aprile 2018, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica semplificata allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti dal progettista incaricato dal richiedente in data 17 maggio 2018, con nota del 16 maggio 2018,

considerato che gli interventi previsti consistono nella realizzazione di:

- installazione di una recinzione per la delimitazione della zona di rispetto assoluto delle prese di captazione acque in frazione Gregassi;
- formazione di un guado per la strada di accesso alle prese in località Gregassi;
- opere di messa in sicurezza della strada vicinale che dall'abitato di Costa Serra conduce al serbatoio di accumulo dell'acquedotto;
- realizzazione di un locale tecnico a servizio del serbatoio di accumulo in località Costa Serra e sistemazione con *grata viva* del versante attiguo al manufatto;

Classificazione 11.100/330/2018A/A16000

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, gli interventi in oggetto **non sono** ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

preso atto che il Comune di Montacuto, così come indicato nella nota prot. n. 607/10.10 dell'11 aprile 2018, non risulta al momento idoneo all'esercizio della delega ai sensi della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i., in quanto temporaneamente sprovvisto di Commissione locale per il paesaggio e che, pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della stessa l.r. 32/2008, la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che gli interventi proposti sono conformi con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che gli interventi in oggetto, ricadono in parte all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 1 agosto 1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona delle Alte Valli Borbera e Curone sita nei Comuni di Cabella Ligure, Mongiardino Ligure e Carrega Ligure" (n. rif. regionale n. B030) avente per oggetto l'alto corso del Borbera e del Curone, con le ramificazioni di numerose valli secondarie, concluso a sud dall'ampio arco montuoso costituito da una serie di rilievi appenninici,

appurato che le opere in progetto appaiono compatibili con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel citato decreto ministeriale e risultano conformi con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda B030 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte, del Ppr,

accertato altresì che gli interventi proposti appaiono compatibili con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) e g), del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

Classificazione 11.100/330/2018A/A16000

visto che le soluzioni progettuali proposte, oltre all'adozione, per alcuni interventi, di tecniche di ingegneria naturalistica con utilizzo di materiali naturali, prevedono anche misure di mitigazione paesaggistica per l'intero serbatoio di accumulo,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del d.lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del d.l. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione paesaggistica. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.



Torino, 11 GIU 2018

Ministero dei Beni Culturali e del Turismo

Alla Regione Piemonte
Settore Territorio e Paesaggio
email:

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Lettera inviata solo tramite fax ai sensi dell'art. 43, comma 6, DPR 445/2000, e tramite e-mail per la P.A., ai sensi della L. 98/2013
SOSTITUISCE L'ORIGINALE

Prot. n. 1181

CI: 34.10.06/227.4

All/

Risposta al foglio prot. 14085/2018 del 22/05/2018

AMBITO: Tutela
SETTORE: Paesaggistico
DATA DI ARRIVO: 24/05/2018
PROTOCOLLO ENTRATA: 6446 del 28/05/2018
DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO: Parere vincolante autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità - (Art. 146 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42)
TIPOLOGIA ATTO: Parere vincolante
DESCRIZIONE: **Montacuto (AL), fraz. Gregassi e Costa dei Ferrai**
Opere di manutenzione, miglioramento, protezione e messa in sicurezza di alcuni manufatti dell'acquedotto rurale Val Museglia pubblico
DESTINATARIO:
NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE: Regione Piemonte
RICHIEDENTE: Enzo Medicina, presidente dell'Acquedotto rurale Val Museglia

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;

Visto che l'intervento riguarda "opere di manutenzione, miglioramento, protezione e messa in sicurezza di alcuni manufatti dell'acquedotto rurale Val Museglia";

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Vista la relazione redatta da codesta Regione Piemonte,

Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico in quanto coerente con i valori tutelati, per quanto di competenza, esprime parere favorevole all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

*La corrispondenza va inviata esclusivamente alla sede operativa di Torino